

Verbale di accordo.

Il giorno 27 ottobre 1995, in Brescia

tra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI

e

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI
ADERENTE ALLA FNDA-CIDA

si è stipulato il presente Accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 18 giugno 1991, scaduta il 31 dicembre 1993.

Art. 1 - Stipendi base.

A decorrere dalle date sotto precisate gli stipendi mensili dei dirigenti, al lordo delle ritenute di legge, vengono incrementati, in conformità al Protocollo sul costo del lavoro 23.7.93, della percentuale relativa alla inflazione programmata per gli anni 1995 e 1996, come rivista dai competenti organi ministeriali, nelle misure sotto specificate.

Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31.12.94 verranno, pertanto, apportati i seguenti incrementi stipendiali:

dal 1.1.95 dal 1.1.96

DIRIGENTI ADDETTI	lire 175.000	145.000
VICE DIRETTORI	200.000	160.000
DIRETTORI	240.000	190.000

Il trattamento economico sopra definito tiene conto del periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio-31 dicembre 1994.

Art. 2 - Bonus.

L'art. 12 del CCNL 18.6.91, dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

Art. 12 - Premio annuale variabile.

L'Amministrazione concorderà annualmente, in relazione ai dati di bilancio dell'anno precedente, con il Direttore, gli obiettivi che l'azienda si prefigge di conseguire in campo amministrativo, commerciale o produttivo ovvero in tema di servizi da apprestare agli agricoltori, collegando ad

essi un premio di entità variabile di anno in anno, in relazione all'importanza che gli obiettivi concordati rivestono ai fini dei risultati di bilancio, fermo restando che detto premio non rientra nel computo del TFR.

L'entità del premio annuale variabile sarà globalmente stabilita dalla Amministrazione, che fisserà il premio per il Direttore e la quota da assegnare agli altri dirigenti. L'entità del premio da riconoscere a questi ultimi verrà proposta dal Direttore tenendo conto delle responsabilità a ciascuno attribuite e dei risultati conseguiti nello specifico settore aziendale ad essi affidato. Il premio annuale può anche essere articolato in quote collegate a singoli obiettivi e corrisposto in relazione al loro conseguimento.

La definizione degli obiettivi e la quantificazione del premio avverrà nei termini di tempo scelti dall'Amministrazione del Consorzio e l'erogazione del premio annuale variabile avverrà tra l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci e il 30 giugno dell'anno successivo alla definizione degli obiettivi.

La gratifica, prevista all'art. 11 del CCNL 31.7.84, costituisce un emolumento annuale facente parte del trattamento economico globale garantito e non riducibile per effetto dell'aumento delle basi stipendiali del dirigente, da corrispondersi, unitamente all'eventuale premio annuale variabile di cui ai commi precedenti, nello stesso periodo dell'anno. E' in facoltà dell'Amministrazione di trasformare, in tutto o in parte, l'emolumento annuo garantito in superminimo mensile frazionandolo in 14 mensilità.

Per i dirigenti di nuova nomina e per quelli di nuova assunzione, sempreché non siano stati con questi ultimi concordati all'atto dell'ingresso in Azienda assegni alla persona o altri emolumenti extra contrattuali, l'Amministrazione stabilirà un superminimo o un premio annuo minimo garantito svincolato dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenendo anche conto del trattamento in atto per gli altri dirigenti in servizio con la medesima qualifica.

In caso di passaggio dall'una all'altra delle qualifiche dirigenziali, l'emolumento annuale sarà incrementato di una percentuale corrispondente a quella dell'aumento dello stipendio base contrattuale.

Chiarimento a verbale.

Gli obiettivi aziendali da concordarsi per i vari settori di attività potranno essere articolati, a titolo meramente orientativo, anche nei Consorzi Agrari in liquidazione coatta amministrativa per quanto attiene all'esercizio provvisorio, tenendo conto:

a) per il settore amministrativo, del recupero dei crediti, della riduzione dei tempi di pagamento da parte della clientela, del

miglioramento dei tassi bancari attivi e passivi, della razionalizzazione della organizzazione del lavoro nel senso del contenimento del ricorso allo straordinario, dell'effettuazione delle ferie e dei riposi sostitutivi delle ex festività e, in generale, della riduzione dei costi del personale, del rispetto da parte degli agenti delle disposizioni della sede in materia di versamento degli incassi, di recupero delle sofferenze, ecc.;

b) per il settore produttivo, della razionalizzazione dei processi di lavorazione, del contenimento delle giacenze di materie prime e dei prodotti finiti, della riduzione dei costi di lavorazione diretti e indiretti, ecc.

c) per il settore commerciale, del conseguimento dei budget assegnati di fatturato, della rotazione delle merci in magazzino, dell'ampliamento della quota di mercato, del conseguimento degli utili lordi prefissati, ecc.

Nota a verbale.

Il rinvio all'art. 12, ultimo comma, contenuto nel comma 3 dell'art. 24 del vigente CCNL 18.6.91, in relazione alle modifiche sopra introdotte, deve intendersi quale rinvio agli ultimi tre commi del succitato art. 12.

Art. 3 - Procedure concorsuali.

Per i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa o sottoposti a procedure concorsuali, l'applicazione del presente Accordo è subordinata, a norma della legge fallimentare, all'ottenimento della necessaria autorizzazione da parte del Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali o dell'Autorità preposta alla vigilanza.

Art. 4 - Decorrenza e durata.

Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 1995, fatte salve le diverse decorrenze sopra stabilite, e avrà la stessa scadenza del CCNL 18 giugno 1991 di cui rinnova la parte economica. Esso si applica al personale dirigente in servizio alla data della sua stipulazione.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE
DEI CONSORZI AGRARI

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DIRIGENTI CONSORZI AGRARI

୧୧୧୧